

REGOLAMENTO (UE) N. 158/2011 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Špekáčky»/«Špekačky», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

- (3) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 94 del 14.4.2010, pag. 18.

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Špekáčky (STG)

SLOVACCHIA

Špekáčky (STG)
